

Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 25

1. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e loro successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle Province, delle Comunità montane e collinare, dei Consorzi di Comuni e di altri Enti pubblici operanti nelle zone terremotate; conseguentemente, le aperture di credito di cui al terzo comma dell' articolo 70 della citata legge regionale n. 55 del 1986 sono disposte anche a favore del legale rappresentante delle predette amministrazioni.
2. Il termine di trenta giorni previsto dall' ultimo comma dell' articolo 71 della citata legge regionale n. 55 del 1986 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. È abrogato l' articolo 72 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.